

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2001

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

*(375) FASSONE ed altri: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione.*

*(475) CENTARO: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3, 6

ZANCAN (*Verdi-U*), relatore . . . . . 3

---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

*I lavori hanno inizio alle ore 9,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

*(375) FASSONE ed altri: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione.*

*(475) CENTARO: Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

*(Discussione congiunta e rinvio)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 375 e 475, sulla stessa materia.

Come i colleghi ricordano, i provvedimenti in oggetto sono già stati esaminati in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente. Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 375, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zancan.

ZANCAN, *relatore*. Signor Presidente, quello all'esame della nostra Commissione è un buon testo nel merito e nella forma, della qualcosa mi compiaccio. Nel corso del passato esame in sede referente, il testo originario del disegno di legge n. 375, a seguito dell'approvazione di una serie di emendamenti, è stato reso più asciutto, puntuale e preciso; mi congratulo anche con gli uffici per l'ottimo lavoro che hanno svolto nel dare chiarezza alle disposizioni di legge.

Vorrei tornare su qualche punto importante di questo provvedimento, in particolare a seguito del parere espresso dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente, il quale richiama l'attenzione della nostra Commissione su due punti specifici. Innanzi tutto, all'articolo 3 si suggerisce l'eliminazione della dizione «grave» riferita alla «malattia», in quanto suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi sotto il profilo medico-sanitario. Sappiamo che si è molto discusso in sede di Commissione per cercare di verificare le circostanze nelle quali si doveva dar luogo all'amministrazione di sostegno, e la conservazione del concetto di malattia grave era stata valutata opportuna per evitare in particolare che si potesse trarre vantaggio da

una malattia non grave, ma che avesse dato luogo ad una certamente temporanea impossibilità di curare la propria persona e i propri interessi. Penso, per esempio, al periodo successivo ad operazioni chirurgiche caratterizzate da un intervento anestesilogico molto massiccio, quindi con la possibilità di una menomazione fisica, anche se piuttosto temporanea. Sotto questo profilo si era quindi ritenuto di dover conservare il concetto di malattia grave. La Commissione Igiene e sanità, nel suo parere, rileva che ciò potrebbe dar luogo a difficoltà interpretative. Certamente, una legislazione «per aggettivi» consente grande discrezionalità al giudice, non credo però che si possa eliminare questo riferimento alla gravità della malattia, perché altrimenti si potrebbe dar corso all'amministrazione di sostegno anche in presenza di malattie non gravi, che pur tuttavia danno luogo ad un temporaneo impedimento a curare la propria persona. A tal fine si potrebbe, ma questo sarà oggetto di discussione, spostare l'aggettivazione sulla durata dell'impedimento; ma, insomma, «se non è zuppa è pan bagnato». Sappiamo che l'impedimento può essere temporaneo; ciò posto, o spostiamo la discrezionalità sulla durata dell'impedimento, parlando ad esempio di malattia che dia luogo ad un impedimento anche temporaneo, ma di una qualche apprezzabile durata – non mi sento però di definire tale durata, non credo si possa parlare, ad esempio, di due mesi piuttosto che di un mese – ovvero conserviamo il concetto di gravità della malattia. Sono due ipotesi alternative che prospetto per venire incontro ai rilievi della 12<sup>a</sup> Commissione.

La seconda osservazione della 12<sup>a</sup> Commissione è testualmente la seguente: in riferimento all'articolo 407 del codice civile, introdotto dall'articolo 3, si prospetta l'opportunità di attribuire il potere certificativo *de quo* anche a specialisti che operano nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o di strutture sanitarie accreditate. Per la verità, questa osservazione non è proprio puntualissima: noi abbiamo lasciato al giudice piena libertà di scegliere gli strumenti più opportuni per verificare la situazione di impedimento, anche temporaneo, a curare la propria persona.

Al terzo comma dell'articolo 407, nella parte finale, si legge: «Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione». Non riesco allora bene a comprendere perché mai il giudice debba essere vincolato a questi accertamenti nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o accreditate; credo che egli possa di volta in volta servirsi di strutture pubbliche, di un perito o anche di nessuno nel caso di impedimento evidente, *ictu oculi*. Sarei quindi orientato a valutare più attentamente il primo e a respingere il secondo suggerimento della Commissione sanità.

Detto questo e ricordando i punti essenziali del disegno di legge, devo dire, rileggendone il testo, che mi è molto piaciuto. In particolare, riterrei opportuno conservare la definizione «la miglior tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire». Mi sembra che sia una formula sintetica che dica tutto e anche bene e quindi la raccomando per l'approvazione finale, perché mi sembra molto efficace.

In merito al proposto articolo 404 del codice civile, che descrive i casi in cui si può dar corso all'amministrazione di sostegno, il senatore Centaro, nel corso di un colloquio informale, ha sollecitato una mia valutazione in ordine alla questione se nella nozione di grave malattia, ovvero di menomazione fisica o psichica o a causa dell'età avanzata, debba o meno rientrare la situazione di tossicodipendenza. È un'osservazione molto acuta e puntuale con la quale si vorrebbe rispondere a dei casi molto frequenti e drammatici di persone che, anche con grossa disponibilità economica, sono pur tuttavia in una situazione di avanzata e seria tossicodipendenza. Però ciò aprirebbe una questione spinosissima; la tossicodipendenza non è verificabile in modo certo come la malattia nei suoi effetti, ma si presta ad abusi da parte dei ricorrenti. Può essere un modo per segregare una persona tossicodipendente e, tutto sommato, non ci serve. La specificazione non è necessaria perché, se manteniamo la formulazione «per effetto di una grave malattia o menomazione fisica o psichica o a causa dell'età avanzata», nel quadro che forniamo ci sarà anche la possibilità di intervenire nell'ipotesi di tossicodipendenza, ovviamente molto seria e grave. Per evitare polemiche o pronunciamenti contrastanti, sarebbe saggio e prudente non introdurre la specificazione. Mi rendo conto tuttavia che il problema esiste ed è bene che su di esso sia richiamata l'attenzione della Commissione.

Per il resto, vorrei segnalare quanto sostenuto in particolare dal senatore Fassone sulle situazioni di compatibilità o incompatibilità dell'amministratore di sostegno e sulle possibili conseguenze sia sotto il profilo della stipulazione di atti tra l'amministratore di sostegno e i beneficiari dell'amministrazione stessa sia per la possibilità del beneficiario di agire a favore dell'amministratore di sostegno. La tematica dell'incompatibilità tra amministratore di sostegno e beneficiario è molto importante e con molta maggiore precisione riferirà il senatore Fassone che ne ha fatto specifico oggetto di un suo studio sul piano della specificazione normativa.

Il testo licenziato in sede referente dalla Commissione ha considerato con attenzione questo problema serio e importante dell'incompatibilità, perché occorre prevederla con rigore sia per gli atti fra vivi sia per quelli *mortis causa*. Il rigore potrebbe fare escludere, tra i possibili candidati a svolgere il ruolo di amministratori di sostegno, alcune persone che invece, per vincoli affettivi e per conoscenza diretta del beneficiario, potrebbero risultare idonee a svolgere quel ruolo. A tutto questo si contrappone l'opportunità che quel ruolo sia veramente al di fuori da una previsione di utilità patrimoniale, così come lo abbiamo ben definito nell'articolo 410 intitolato: «Doveri dell'amministrazione di sostegno» («Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario»).

Il testo che stiamo esaminando in sede deliberante tenta di trovare una soluzione mediana, in quanto prevede che la sottoposizione all'amministrazione di sostegno è equiparata all'interdizione e alla inabilitazione. Tuttavia, il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, può successivamente disporre che determinati ef-

fetti, limitazioni o decadenze previsti dalle disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato non si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. In tal modo, si garantisce che tale funzione sia svolta nell'esclusivo interesse del beneficiario che è tutelato dalle predette disposizioni.

Desidero evidenziare l'innovatività della previsione che consente all'interessato di presentare direttamente il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Si indica, inoltre, che, pur rimanendo valide tutte le limitazioni e le incompatibilità previste nei casi di interdizione o di inabilitazione, con un sostanziale contemperamento il giudice può derogare ad esse, anche a seguito di ricorso da parte dello stesso beneficiario.

Tutti questi argomenti saranno oggetto di discussione in Commissione, poiché il problema è aperto. Non so se oggi sia opportuno esprimere la mia opinione, ma credo che possa essere accolta la medianità della soluzione proposta. Al momento, non intendo soffermarmi su altre problematiche. Sappiamo che la possibilità per lo stesso soggetto beneficiario di proporre l'istanza che dà ingresso all'amministratore di sostegno è stata oggetto di ampia discussione e il testo al nostro esame la riconosce con pienezza, prevedendo anche alcune formule per la manifestazione di questa volontà da parte del beneficiario. Sottolineo anche la specificità della disposizione del nuovo articolo 408 del codice civile, che prevede che l'amministratore di sostegno può essere designato anche dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Ovviamente si impone un rigore formale perché le disposizioni di legge non sono ancora esaustive, ma questo è un primo modo per verificare se colui che nomina il proprio amministratore di sostegno sia a sua volta in grado di decidere in tal senso.

Vorrei rappresentare un ultimo problema, schierandomi decisamente per una modifica del testo dell'articolo 15 del disegno di legge varato in sede referente dalla Commissione, dove si prevede: «La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*». Credo che questo non sia possibile per la decisiva ragione che occorre attrezzare adeguatamente gli uffici con appositi registri e quant'altro, proprio per dare pubblicità alla nomina dell'amministratore di sostegno. Forse sarebbe prudente e opportuno prevedere un periodo di due o tre mesi di *vacatio legis*, per dare tempo alle strutture chiamate all'applicazione di questa normativa di adeguarsi ai nuovi compiti per esse prefigurati.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Zancan. Il Governo è molto attento a tali problematiche e senz'altro si farà carico di presentare un emendamento idoneo a produrre l'effetto che lei ha comunque saggiamente ricordato.

Poiché auspico che il provvedimento sia approvato prima dell'interruzione natalizia, vorrei interessare allo stesso, in via immediata, il presi-

dente dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, onorevole Pecorella, perché indichi in via informale particolari esigenze della Camera che, ove da noi condivise, potrebbero essere da noi inserite, prefigurando la possibilità di trasformazione in legge del provvedimento in due letture. So tuttavia che il mio proposito è forse ambizioso, considerando che nella settimana prossima ci sarà un'ulteriore sessione finanziaria al Senato.

Se non si fanno osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a mercoledì 12 dicembre alle ore 13.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 9,40.*

